



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO

TITOLO I ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Ambiti e attività delle Associazioni

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta delle Associazioni del Parco Regionale del Taburno Camposauro operanti nei seguenti settori:

1. Tutela e valorizzazione ambientale, tutela della fauna e della flora, protezione civile;
2. Tutela e sviluppo del territorio;
3. Assistenza e sicurezza sociale;
4. Attività culturali, ricreative e tempo libero, beni culturali, storia e tradizioni, istruzioni, informazioni;
5. Sport;
6. Turismo e spettacolo.

Inoltre tale regolamento disciplina anche le modalità per la concessione di contributi da Parte dell'Ente Parco alle associazioni della Consulta.

Art. 2 - Finalità ed oggetto

L'ammissione alla Consulta viene disposta dall'Ente Parco a favore di Associazioni che esercitano prevalentemente la loro attività in favore dell'area protetta del Taburno - Camposauro e che inoltre non perseguono finalità di lucro, non ripartiscono utili ai soci e non fanno parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito.

Art. 3 - Requisiti di iscrizione

Per l'iscrizione alla Consulta, le associazioni interessate dovranno produrre istanza al Presidente dell'Ente Parco, redatta in carta semplice utilizzando l'apposito modello e che dovrà essere corredata dai documenti richiesti.

La Giunta dell'Ente Parco approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione delle Associazioni ritenute idonee alla suddetta Consulta.

Art. 4 - Aggiornamento periodico

L'albo delle associazioni facenti parte della Consulta può essere aggiornato annualmente, in base alle richieste di iscrizione che perverranno all'Ente Parco. Le Associazioni già iscritte dovranno comunicare le eventuali modifiche, trasformazioni o concessioni sopravvenute.

L'Albo, è consultabile, previa richiesta scritta, presso l'Ufficio Amministrativo dell'Ente.

Art. 5 - Tipologia

Far parte della Consulta delle Associazioni è titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- per il riconoscimento del patrocinio dell'Ente Parco;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature dell'Ente Parco;
- per l'inserimento, sul sito istituzionale dell'Ente Parco, di notizie riguardanti l'associazione

Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Parco Regionale del Taburno Camposauro.



Art. 6 - Sospensione e cancellazione

L'efficacia dell'iscrizione alla Consulta può essere sospesa dalla Giunta dell'Ente Parco qualora a carico dell'associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;
- b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza.

Sono escluse dalla Consulta con atto deliberativo della Giunta, le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- grave negligenza o mala fede nell'utilizzo di eventuali contributi concessi;
- condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia ritenere a insindacabile giudizio dell'Ente Parco che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione alla Consulta delle Associazioni;
- cessazione dell'attività associativa;
- richiesta di cancellazione dalla Consulta avanzata dall'associazione.

Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione

Sono iscrivibili alla Consulta, le Associazioni che hanno sede legale in uno dei Comuni facenti parte del Parco. Queste devono inoltrare richiesta di iscrizione redatta in carta semplice utilizzando l'apposito modello sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e corredata dai seguenti documenti:

- copia atto costitutivo, con allegato lo statuto, regolarmente registrato;
- sintetica relazione contenente informazioni sulla data di inizio dell'attività associativa, numero dei soci aderenti, convenzioni in atto, iniziative ed interventi svolti sul territorio del parco;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta la irricevibilità della domanda stessa.

Inoltre nella domanda d'iscrizione, ogni associazione deve indicare il rappresentante legale quale componente effettivo ed un suo supplente da inserire tra i membri dell'Assemblea della Consulta.

Le associazioni nazionali e/o regionali possono iscriversi alla Consulta a condizione che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività ed iniziative all'interno dell'area protetta opportunamente dimostrate.

Art. 8 - Istruttoria ed iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo parcotaburno@pcert.it oppure consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Parco Regionale del Taburno Camposauro.

La domanda di iscrizione viene valutata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, dall'Ufficio competente, che esprime parere motivato sulla sua accoglibilità entro 30 giorni dalla presentazione.

Se l'istruttoria della domanda ha dato esito positivo, la Giunta dell'Ente Parco approva con proprio atto deliberativo la domanda di ammissione e dispone l'iscrizione dell'Associazione ritenuta idonea, nella Consulta.

Art. 9 - Validità e riconferma dell'iscrizione

Ogni associazione iscritta alla Consulta si impegna a comunicare qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione;

La cancellazione è immediata nel caso in cui si perda una delle condizioni previste;

La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'associazione interessata.



TITOLO II

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO

Art. 10 - Finalità

Il Parco Regionale del Taburno Camposauro, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione di valorizzazione e tutela dell'area protetta, valorizza gli organismi a base associativa. Sono considerate di particolare importanza collettiva le associazioni che operano nei settori ambientale, culturale, turistico, sportivo, socio assistenziale e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni.

Art. 11 - Costituzione e durata

E' costituita la Consulta delle Associazioni del Parco Regionale del Taburno Camposauro, con sede presso l'Ente Parco. Essa è priva di scopi politici e di lucro. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni operanti sul territorio di competenza dell'Ente Parco. Ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria. L'Ente Parco, promotore della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatore e pone a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

Possono fare richiesta di partecipazione tutte le associazioni che operano sul territorio del parco con diverse specificità, tra cui:

- 1) associazioni ambientaliste
- 2) associazioni di promozione turistica e culturale
- 3) associazioni di promozione sociale
- 4) associazioni di volontariato
- 5) associazioni sportive, ricreative e venatorie

Tali associazioni devono avere sede legale in uno dei Comuni facenti parte del Parco oppure essere riconosciute a livello regionale o nazionale ed in questo caso dovranno essere attive da almeno tre anni sul territorio del parco, dimostrando attività ed iniziative svolte all'interno dell'area protetta.

Art. 12 – Compiti, scopo e funzioni

Scopo della Consulta è quello di ampliare la partecipazione dei cittadini riuniti in associazione per l'attuazione delle politiche di gestione e di promozione di stili di vita sostenibili del Parco.

La Consulta è un organismo consultivo del Parco, presso il quale ha la propria sede; integra ed arricchisce le proposte degli organi del Parco stesso con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tal fine può esprimere pareri, rilievi, proposte e raccomandazioni, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Ente Parco sulle tematiche di propria competenza.

La consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche del parco, anche avvalendosi degli uffici di quest'ultimo.

Promuove dibattiti ed incontri, coadiuva le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

Nello specifico la Consulta delle Associazioni:

- a) Promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni nel rispetto delle autonomie;
- b) Incentiva il coordinamento tra le varie associazioni;
- c) Favorisce le attività ambientali, sociali, culturali e turistiche, la valorizzazione del territorio dell'area protetta, la conservazione delle tradizioni locali ed attività di formazione;
- d) Propone all'Ente Parco iniziative e progettualità entro i 30 giorni precedenti l'approvazione del Bilancio di previsione, con comunicazione di tale data da parte dell'ufficio competente del Parco.



Art. 13 - Partecipazione alle riunioni

La Consulta delle associazioni invita il Presidente e i membri della Giunta dell'Ente Parco a partecipare alle riunioni che essa terrà.

Art. 14 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei Delegati delle associazioni;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Portavoce e il Segretario.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati delle Associazioni

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta.

E' composta da un delegato designato da ciascuna delle Associazioni aderenti alla Consulta. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro può rappresentare una sola Associazione.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento il proprio rappresentante (effettivo e/o supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Portavoce della Consulta.

Il Presidente del Parco Regionale del Taburno Camposauro è membro di diritto dell'Assemblea. In caso di sua impossibilità a partecipare all'Assemblea, lo stesso può delegare un membro della Giunta del Parco.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo. La votazione avviene con voto segreto.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificare l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta nell'anno su convocazione del Portavoce.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere richiesta da almeno i due terzi dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3.

Le sedute sono presiedute dal Portavoce. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il componente più anziano. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto. Le sedute dell'assemblea si svolgono presso la sede del Parco Regionale del Taburno Camposauro, in locali messi a disposizione dall'Ente Parco.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da massimo 7 membri, eletti dall'Assemblea dei delegati e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Portavoce e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Non è previsto per questo alcun compenso.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto al voto, il Presidente o un membro della Giunta dell'Ente Parco.

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre all'Assemblea dei delegati.

I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Portavoce.

Copia dei verbali resta a disposizione dell'Ente Parco e di tutti i delegati dell'Assemblea.



Non possono ricoprire le cariche del Consiglio Direttivo coloro che:

- rivestono incarichi politici istituzionali e cariche pubbliche elettive
- hanno rapporti di lavoro con il Parco del Taburno Camposauro

Una delegazione del Consiglio Direttivo può partecipare ai lavori della Comunità del Parco, ma senza diritto di voto, qualora invitata dal Presidente della Comunità del Parco in base agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 Ruoli e funzioni del Portavoce e Segretario

Il Portavoce è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta la Consulta nei rapporti con il Parco e con l'esterno; In caso di assenza od impedimento temporaneo viene sostituito dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. E' il legale rappresentante della Consulta, ne esercita il potere decisionale e gestionale nel rispetto del potere e della dignità degli altri organi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Caratterizza l'attività della Consulta, esercita l'attività contrattuale, sottopone al Consiglio Direttivo, per la delibera, l'attività contrattuale ed ogni altra operazione.

Dura in carica tre anni.

In caso di impedimento definitivo del Portavoce per qualsiasi motivo, il membro più anziano del Consiglio Direttivo rimane in carica per la gestione ordinaria e per la convocazione entro massimo un mese dell'Assemblea per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e conseguentemente di tutte le cariche.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Portavoce; redige il verbale di ogni seduta in apposito registro sottoscritto dallo stesso e dal Portavoce. La durata in carica coincide con quella del Portavoce.

Art. 18 - Prima convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede fino all'elezione del Consiglio Direttivo. Le modalità di funzionamento dell'assemblea sono regolate con decisione dell'Assemblea stessa.



TITOLO III

CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DELLA CONSULTA

Art. 19 - Principi, criteri, destinatari

Il Parco Regionale del Taburno Camposauro può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore delle Associazioni della Consulta che operano per le seguenti finalità:

- Tutela e risanamento ambientale, tutela della fauna e della flora, protezione civile;
- Tutela e sviluppo del territorio;
- Attività culturali, ricreative e tempo libero, beni culturali, storia e tradizioni, istituzione, informazione;
- Turismo;
- Assistenza e sicurezza sociale;
- Sport

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente Parco la possibilità d'interventi come sopra specificato di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali, o da esigenze di particolare interesse per l'area protetta.

Art. 20 - Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta a favore di:

1. Associazioni della Consulta delle Associazioni del Parco Regionale del Taburno Camposauro;

Si precisa che il Parco Regionale del Taburno Camposauro, in casi particolari ed adeguatamente motivati, può concedere contributi o sovvenzioni anche ad altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati e Istituzioni di carattere pubblico e privato non avendo fini di lucro.

Art. 21 - Condizioni generali di concessione

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- Per attività, manifestazioni, interventi o iniziative specifiche svolte con il patrocinio dell'Ente;
- Per iniziative organizzate in collaborazione con l'Ente Parco.

La concessione di contributi e benefici economici di cui al presente regolamento è disposta con determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, previo indirizzo della Giunta.

Art. 22 - Contributi per specifiche iniziative

L'erogazione di contributi assegnati alle Associazioni della Consulta per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti di promozione e valorizzazione dell'area protetta, è disposta con determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, previo indirizzo della Giunta con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali occorre economicamente il Parco del Taburno Camposauro, non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'Associazione nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dall'Ente Parco o da altri enti pubblici o privati.

Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni od enti, nonché proventi vari.



Art. 23 - Patrocinio

Il patrocinio dell'Ente Parco per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Presidente dell'Ente Parco.

Il patrocinio deve essere richiesto, con specifica istanza indirizzata al Presidente del Parco Regionale del Taburno Camposauro da parte dell'associazione organizzatrice, almeno 20 giorni prima della manifestazione.

Il Presidente dell'Ente Parco valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento.

La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata anche da altre facilitazioni.

Il patrocinio una volta concesso, implica l'obbligo per l'associazione organizzatrice di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso del logo istituzionale del Parco Regionale del Taburno Camposauro e la dicitura "Patrocinio del Parco Regionale del Taburno Camposauro".

Le modalità d'uso del logo istituzionale dell'Ente Parco andranno preventivamente concordate con gli uffici.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative. Il Parco Regionale del Taburno Camposauro può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ente.

Art. 24 - Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili dell'Ente Parco

Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo occasionale gratuito o agevolato di beni immobili o mobili da parte delle Associazioni della Consulta costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere concesso dal Presidente dell'Ente Parco con criteri e modalità che tengano conto delle reali disponibilità e delle attività programmate dal Parco.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione e in concomitanza con gli orari di apertura e chiusura e degli immobili.

Art. 25 - Responsabilità

L'intervento del Parco Regionale del Taburno Camposauro non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dalle Associazioni di cui agli articoli precedenti.

L'Ente Parco rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

L'Ente Parco non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente Parco il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi dell'Ente Parco relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finalizzati o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature di sua proprietà.



Art. 26 – Pubblicità

Le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sociali sono tenute a far risultare dagli atti e/o dal materiale prodotto, che esse vengono realizzate con il concorso del Parco Regionale del Taburno Camposauro, utilizzando la dicitura *“con il contributo del Parco Regionale del Taburno Camposauro”*.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte dell'Ente Parco per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti specifici sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Ente Parco, utilizzando la dicitura *“In collaborazione con il Parco Regionale del Taburno Camposauro”*.

Art. 27 - Istanze e proposte di contributi

Le istanze e le proposte per contributi a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni della Consulta su carta libera a firma del legale rappresentante almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 20 giorni da queste richieste, il Parco Regionale del Taburno Camposauro è tenuto a dare formale riscontro.

L'istanza deve essere corredata da:

- Programma attività con particolare riferimento a cosa dovrà finanziare l'Ente Parco;
- Relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
- Dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- Il budget della manifestazione o iniziativa;
- Indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- Idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.
- Dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

La suddetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo parcotaburno@pcert.it oppure protocollata a mano presso il Parco Regionale del Taburno Camposauro.

Si considerano utilmente prodotte le domande corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo dell'Ente Parco o spedite a mezzo pec entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta, da comunicarsi entro 10 giorni a cura dell'Ente, i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

Art. 28 - Criteri per l'attribuzione dei contributi

Le istanze sono esaminate dagli uffici competenti dell'Ente Parco tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) Coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi e lo Statuto assegnano all'Ente Parco nonché con i programmi e con gli atti di indirizzo della Giunta;
- 2) Perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per l'area protetta, grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- 3) Carattere originale e innovativo del progetto;
- 4) Il concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
- 5) Il contributo richiesto in proporzione al costo previsto di spesa.



Art. 29 - Liquidazione di contributi

Per la liquidazione dei contributi il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione:

- a) Rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
- b) Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- c) Originale delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali, di altra documentazione atta a dimostrare la spesa avvenuta. Tali documenti saranno restituiti con l'apposizione del timbro dell'Ente Parco;
- d) Documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, inviti, recensioni stampa);
- e) Dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione su cui si certifichi che le fatture e/o altre ricevute presentate non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti pubblici o privati;

Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione "disavanzo previsto sta a contributo assegnato come disavanzo documentato sta a contributo effettivamente liquidato". L'ammontare del beneficio economico non potrà comunque superare l'importo della differenza costi/ricavi dell'iniziativa.

In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione.

Art. 30 - Norme finali

Per quanto non riportato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

È abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.